



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **167**
in data **15/09/2016**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **15 - quindici** - del mese **settembre** alle ore **17:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE - ART. 4 LEGGE REGIONALE 2/2016.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	NO
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
NOTARI Francesco	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, in data 23/04/2012 con delibera di Giunta Comunale P.G. n 7116 è stata approvata l'apertura di n. 11 nuove sedi farmaceutiche nel territorio del Comune di Reggio Emilia di cui all'art. 11 lett. c) Legge n. 27 del 24.03.2012, le cui zone erano state identificate nell'allegato 1) della proposta di deliberazione, successivamente approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale;
- che, è stato indetto concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio bandito con determinazione n. 60 del 08/01/2013;
- che, delle quindici sedi disponibili nel Comune di Reggio Emilia, risultano non ancora assegnate le sedi farmaceutiche n. 40, 46,47,49;

VISTI:

- la nuova legge Regionale n. 2 del 3/03/2016 avente ad oggetto: "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" con la quale la Regione ha regolamentato all'art. 4 il procedimento di revisione della pianta organica della farmacie, attribuendo ai Comuni l'avvio del procedimento entro il mese di febbraio, l'elaborazione del progetto di revisione della pianta organica e l'adozione definitiva della nuova pianta organica entro il mese di dicembre;
- in particolare, l'art. 20 della nuova legge regionale "Norme di prima applicazione e norme transitorie" il quale stabilisce al comma 1 che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e cioè entro il 18 settembre 2016, i Comuni sono tenuti a ridisegnare, in base alla definizione di cui all'articolo 3, la propria pianta organica, tenendo conto anche dell'individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire;
- l'art. 3 della citata legge regionale che precisa che per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrata sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica;

TENUTO CONTO:

- che, i confini della sede n. 19 – Farmacia Poppi – a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sono stati ridisegnati così come erano stati definiti prima dell'approvazione della pianta organica biennio 2007-2008;
- che, i confini della sede n. 36 – Farmacia Roncina, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, sono stati definiti, anch'essi, così come approvazione della pianta organica biennio 2007-2008, con una modifica dopo l'istituzione della nuova sede farmaceutica n. 47. La Farmacia Roncina è ora attiva in Via Tito entro i confini deliberati;

- che, si rende necessaria altresì la modifica dei confini della sede della Farmacia Comunale n. 6 “PORTA CASTELLO” di Via Ludovico Ariosto n. 30/A in quanto è previsto un trasferimento della contigua Farmacia n. 25 “GIARDINO” di V.le Umberto 1° n. 17/A (trasferimento che avverrà nell'ambito della propria pianta organica), nell'area afferente la sede dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova. La ricollocazione della farmacia Giardino in una zona posta più a sud della sua attuale ubicazione, comporterà l'allontanamento dalla zona centrale situata nei pressi di V.le Umberto – V.le Timavo – Via Mameli ed è per questo motivo che si chiede un ampliamento dei confini della sede della Farmacia n. 6 “PORTA CASTELLO”;

RILEVATO:

- che, il Comune, sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Regione per la prima revisione della pianta organica di cui all'art. 20 comma 1 legge regionale 2/2016, ha ridisegnato la propria pianta organica, tenuto conto delle 11 nuove sedi farmaceutiche istituite ai sensi della Legge 27/2012 messe a concorso dalla Regione. In particolare, per ogni sede farmaceutica, è stata riportata la descrizione dettagliata delle vie con la circoscrizione perimetrata di ciascuna. E' stata predisposta, inoltre, la piantina generale di tutte le sedi farmaceutiche presenti nel Comune di Reggio Emilia, contornando di colore diverso le varie sedi, in modo da rendere facilmente individuabile, nell'insieme, le singole sedi farmaceutiche;
- che, ai fini della determinazione del numero delle nuove sedi farmaceutiche occorre fare riferimento alla popolazione residente nel Comune di Reggio Emilia alla data stabilita del 1.01.2015 che risulta pari a n. 171.655 abitanti e pertanto:

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 01.01.2015	SEDI GIA' DELIBERATE	NUOVE SEDI OBBLIGATORIE	TOTALE MAX SEDI
171.655	51	1	52

- che, in data 31.05 con nota P.G. n. 38186/2016 il Comune, ha inviato una prima proposta al Servizio Farmaceutico dell'AUSL e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti nella quale era stato previsto il decentramento di una farmacia ai sensi dell'art. 5 della legge 362/91 e la revisione di confini di farmacie già insediate, non provvedendo ad istituire nuove sedi farmaceutiche, atteso che la procedura concorsuale era ancora in corso e non conclusa;
- che, il Servizio Farmaceutico dell'AUSL di Reggio Emilia, con nota n. 0055876 del 29.06.2016 acquisita in atti al n. 46900 P.G. in data 1.07.2016, comunica che il Comune, visto il pieno raggiungimento del parametro della popolazione, è obbligato all'istituzione della nuova sede farmaceutica in quanto l'art. 1 della Legge 475/68, così come modificato dalla Legge 27/2012, prevede che “il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti”;
- che, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti con nota acquisita agli atti al n. 42047 P.G. del 16/06/2016 e del Servizio Farmaceutico dell'AUSL con nota n 055876/2016 P.G. del 29.06.2016, il Comune ha elaborato una seconda

proposta inviata con nota P.G. n. 56252/2016 del 5.08.2016 nella quale è stata prevista l'istituzione della nuova sede farmaceutica ed ha provveduto, quindi, a ridisegnare la propria pianta organica, tenuto conto delle 11 nuove sedi farmaceutiche istituite ai sensi della Legge 27/2012 messe a concorso dalla Regione e della nuova sede farmaceutica;

- che, la 52° nuova sede farmaceutica è stata prevista nella zona Mancasale Sud verso l'area afferente alle Vie Morandi, Ruini e Gramsci, per le seguenti motivazioni:

1) l'area nella quale si prevede la nuova istituzione comprende direttrici di grande traffico da e verso la città, nuovi insediamenti abitativi e lavorativi nonché diverse attività commerciali e di servizi;

2) da diversi mesi, sono stati delocalizzati nella zona suindicata, un poliambulatorio di medicina di gruppo con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ed il servizio cardiologico, diabetologico ed infermieristico dell'azienda USL che attualmente costituiscono la casa della salute Nord di Reggio Emilia;

3) è prevista una notevole espansione nella zona centrale di via Gramsci, nei vari comparti ed in particolare è stato altresì previsto, dagli strumenti urbanistici, l'attuazione di nuovi piani attuativi che comprendono anche interventi residenziali;

DATO ATTO:

- che, sussistono i presupposti per istituire la nuova sede farmaceutica in questa area della città, visto che nella zona perimetrata nel prospetto di cui all'allegato 2) sono previsti nuovi insediamenti abitativi, terziari e commerciali;
- che, l'istituzione della nuova sede farmaceutica, secondo il criterio demografico, comporta ovviamente la modifica dei confini della sede n. 22 facente capo alla farmacia Serri ubicata all'interno del centro commerciale "ARIOSTO" in Via Morandi n. 6/D e che, conseguentemente i confini della sede della farmacia n. 22 "SERRI", diventano come da prospetto di cui all'allegato 3);
- che, il Comune di Reggio Emilia, intende inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968 e dell'art. 4 comma 1 della L.R. 2/2016, il diritto di prelazione in ordine alla titolarità della sede farmaceutica n. 52;

CONSIDERATO:

- che, sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti e dell'AUSL alla proposta del Comune inviata con lettera del 5.08.2016 P.G. n. 56252/2016;
- che, i Comuni, nell'indicare le nuove sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 comma 2, della Legge n. 27/2012, devono altresì specificare, per ogni nuova sede individuata nel proprio territorio, se si tratta di farmacie urbane o rurali, così come previsto dalla Legge 8.3.1968 n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- che, sulla base della delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni e della Delibera di Giunta

della Regione Emilia 1.3.2000 n. 318, si è provveduto a classificare la sede farmaceutica n. 52 in "URBANA";

- che la presente proposta deve essere successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna e trasmessa alla Regione e all'Azienda USL;

VISTI:

- gli elaborati tecnici allegati nei quali viene rappresentato il progetto di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Reggio Emilia consistenti in:
 - planimetria generale indicante i confini delle 52 sedi di cui all'allegato 1);
 - nuova sede farmaceutica n. 52 con la circoscrizione perimetrata di cui all'allegato 2);
 - modifica dei confini della sede farmaceutica n. 22 come da allegato 3);
 - schede per ogni farmacia istituita con la circoscrizione perimetrata di ciascuna di esse di cui all'allegato 4);

DATO ATTO:

- che è stato verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto di interesse, come indicato nel piano di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità 2016/2018 approvato con atto della G.C. 18 n. del 29.01.2016 del Comune di Reggio Emilia;
- che, il presente provvedimento non comporta l'espressione del parere contabile/finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTI:

- la Legge 221/68;
- la Legge 475/68 come modificata dall'art. 11 della Legge n. 27/2012;
- la Legge 362/91;
- la Legge Regionale 2/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal dirigente del Servizio "Sportello Attività Produttive e Edilizia";

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di approvare la pianta organica così come ridisegnata e risultante dalla planimetria generale indicante i confini delle 52 sedi di cui all'allegato 1);
- di approvare l'istituzione di n. 1 nuova sede farmaceutica nel territorio del Comune di Reggio Emilia di cui all'art. 11 lett. c) Legge n. 27 del 24.03.2012, la cui zona è stata identificata nell'allegato 2) del presente atto;
- di approvare la modifica dei confini della sede farmaceutica n. 22 come da prospetto di cui all'allegato 3);
- di prendere atto che le schede per ogni farmacia istituita con la circoscrizione perimetrata di ciascuna di esse sono state riportate nell'allegato 4);
- di prendere atto che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che, il Comune di Reggio Emilia, intende esercitare, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968 e dell'art. 4 comma 1 della L.R. 2/2016, il diritto di prelazione in ordine alla titolarità della sede farmaceutica n. 52;
- di pubblicare il presente atto sul BUR e di trasmetterne una copia alla Regione Emilia Romagna e all'Azienda USL.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, visto il dispositivo di cui all'art. 20 comma 1 della L.R. 2/2016 il quale dispone che ciascun Comune deve provvedere alla conferma o alla revisione della pianta organica delle farmacie, entro il 18 settembre 2016;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto